

## Comunicato stampa

**Data:**  
31 ottobre 2017

**Embargo:**  
---

**Contatto:**  
Vinzenc Mathys, portavoce  
Tel. +41 (0)31 327 19 77  
[vinzenc.mathys@finma.ch](mailto:vinzenc.mathys@finma.ch)

# Attuazione di Basilea III in Svizzera: la FINMA sottopone a revisione le circolari in materia

**L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA adegua varie circolari indirizzate alle banche in funzione delle modifiche apportate al regime di Basilea III e agli standard contabili internazionali. A tale scopo, la FINMA avvia un'indagine conoscitiva che si concluderà a fine gennaio 2018. L'entrata in vigore delle modifiche è prevista per il 1° gennaio 2019, un anno dopo rispetto a quanto previsto nel calendario internazionale.**

In seguito all'ultima crisi finanziaria il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha elaborato, su impulso del G20, l'ampio pacchetto di riforme di Basilea III, le cui componenti stanno entrando in vigore in modo scaglionato a partire dal 2013. Per l'inizio del 2018 sono in agenda in particolare i nuovi standard di rischi di tasso nel portafoglio bancario e in materia di pubblicazione. Contestualmente entreranno in vigore le modifiche allo standard contabile internazionale IFRS (IFRS 9), il che comporta la necessità di adattare la regolamentazione concernente il metodo utilizzato dalle banche per la determinazione dei fondi propri computabili. Queste modifiche vengono ora recepite nel sistema normativo svizzero. L'Autorità di vigilanza sottopone a revisione le corrispondenti circolari FINMA, per le quali condurrà un'indagine conoscitiva fino al 31 gennaio 2018. L'entrata in vigore delle modifiche è prevista per il 1° gennaio 2019, un anno dopo rispetto a quanto pianificato nel calendario internazionale.

### **Aggiornamento dei requisiti di gestione dei rischi di tasso d'interesse**

I nuovi standard di Basilea in materia di rischi di tasso d'interesse nel portafoglio della banca comportano una revisione totale della corrispondente circolare FINMA (2008/6). Per i rischi di tasso d'interesse continuano a non essere prescritti esplicitamente fondi propri minimi secondo il principio del primo pilastro. Le disposizioni in materia di gestione del rischio sono state tuttavia ulteriormente migliorate, il che riveste fondamentale importanza in un contesto caratterizzato dal perdurare dei tassi d'interesse su livelli molto bassi. Ai fini della misurazione e della pubblicazione dei rischi di tasso d'interesse, ora gli istituti devono inoltre prendere in considerazione variazioni dei tassi più vicine alla realtà rispetto a prima. A tale scopo, su

proposta degli assoggettati a vigilanza, la FINMA non si è avvalsa del quadro normativo standardizzato opzionale degli standard di Basilea. Ha invece dato seguito a una proposta avanzata dal settore in base alla quale l'attuale sistema di notifica sui rischi di tasso d'interesse viene ampliato, con contestuale attuazione di una pubblicazione più approfondita ed efficace rispetto agli standard di Basilea. Questa regolamentazione tiene inoltre conto delle esigenze degli istituti di dimensioni ridotte, grazie a maggiori agevolazioni nell'ambito della gestione del rischio di tasso d'interesse.

### **Pubblicazione differenziata**

Con una revisione parziale della Circolare «Pubblicazione – banche» (2016/1) vengono recepite le nuove tabelle di pubblicazione per i parametri normativi chiave («*key metrics*») e per i rischi di tasso d'interesse in conformità agli standard di Basilea. Queste tabelle sono rilevanti per tutte le banche. Varie ulteriori tabelle, come ad esempio quelle concernenti i requisiti TLAC, le remunerazioni o gli adeguamenti di valore prudenziali, riguardano prevalentemente le banche di rilevanza sistemica a livello internazionale. Come finora avvenuto, gli istituti di piccole dimensioni (categorie 4 e 5) sono chiamati a rispettare un corpus normativo in materia di pubblicazione nettamente meno voluminoso. Come ulteriore agevolazione, le banche della categoria 3 possono ora pubblicare la maggior parte delle tabelle soltanto con cadenza annuale e non più trimestrale o semestrale. Tale modifica consente agli istituti in questione di ridurre di circa un terzo il numero delle tabelle da pubblicare.

### **Calcolo dei fondi propri computabili sulla base dell'IFRS**

Lo standard contabile IFRS 9 comprende in particolare disposizioni rielaborate in materia di rettifiche di valore per le perdite attese. Con la revisione parziale ora proposta per la circolare FINMA sui fondi propri computabili delle banche (2013/1) vengono adottati gli opportuni adeguamenti tecnici affinché le circa quindici banche che adottano lo standard IFRS possano continuare a determinare i fondi propri sulla base del capitale proprio calcolato secondo gli standard contabili internazionali.

### **Ulteriori adeguamenti**

Saranno infine sottoposte a revisione parziale in punti specifici anche le circolari FINMA «Margine di fondi propri e pianificazione del capitale – banche» (2011/2) e «Rischi di credito – banche» (2017/7). In particolare, le disposizioni in relazione alle categorie bancarie e ai margini di fondi propri contenute nella prima circolare menzionata risultano ora superflue, in quanto nel frattempo queste fattispecie vengono regolamentate a livello di ordinanze del Consiglio federale. Contestualmente a ulteriori adeguamenti, le suddette disposizioni saranno pertanto abrogate.